REGOLAMENTO (CEE) N. 330/74 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1974

che modifica taluni regolamenti concernenti il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione (2),

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, al fine di conoscere per ciascun esercizio finanziario l'insieme delle spese nette derivanti dalle misure di intervento, è necessario, in considerazione delle recenti misure, modificare talune disposizioni

— del regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 526/73 (6),

— del regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei cereali e del riso (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2092/70 (8),

— del regolamento (CEE) n. 788/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore delle carni suine (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2092/70,

— del regolamento (CEE) n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 2092/70,

— del regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (11),

— del regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12), e

— del regolamento (CEE) n. 1697/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese di intervento nel settore del tabacco greggio (13);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2181/71 (14) stabilisce le norme relative al finanziamento delle spese d'intervento nel settore vitivinicolo; che l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 (16), ha stabilito, nel 1972, un aiuto per il ricollocamento dei vini da pasto, con conseguenti spese; che detto aiuto risponde alla nozione d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70; che è pertanto necessario completare il regolamento (CEE) n. 2181/71 per l'anno finanziario 1972;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3536/73 (18), sono elencate le misure corrispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70; che è opportuno completare tale allegato;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2824/72 prevede che il Consiglio adotti, anteriormente al 1° agosto 1973, le norme generali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1974 per il finanziamento integrale delle misure di intervento per le quali non è stato fissato un importo per unità nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato; che, tuttavia, data la complessità di queste misure e la re-

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 51 del 24. 2. 1973, pag. 1.
(7) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(8) GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.
(9) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 7.
(10) GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.
(11) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(12) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.
(13) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 8.
(14) GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 3.
(15) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(16) GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.
(17) GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 5.
(18) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 2.

cente entrata in vigore del regime di interventi nei nuovi Stati membri, per l'applicazione di tali norme è necessaria la proroga di un anno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I testi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 786/69, dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 787/69, dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 788/69 e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2334/69 sono sostituiti dal testo seguente :

« Il saldo creditore del conto unico di cui al paragrafo 2 viene detratto dalle spese dell'anno. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2305/70 è sostituito dal testo seguente :

« Il saldo creditore del conto relativo ad un determinato periodo viene detratto dalle spese dell'anno. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2306/70 è sostituito dal testo seguente :

« Il saldo creditore del conto unico finale relativo a un determinato periodo viene detratto dalle spese dell'anno. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/71 è sostituito dal testo seguente :

« Il saldo creditore del conto relativo ad un determinato anno viene detratto dalle spese dell'anno. »

Articolo 5

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2181/71 è completato dal testo seguente :

« d) aiuti per il ricollocamento dei vini da pasto di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 816/70. »

2. All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2181/71, dopo le parole « articolo 5, 6 », viene aggiunta la menzione seguente : « 6 bis ».

Articolo 6

1. Il punto seguente viene aggiunto alla sezione I « Settore dei cereali e del riso » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 :

« 9. Le restituzioni speciali per il glucosio fabbricato in Danimarca, previste nella decisione della Commissione del 7 dicembre 1973. »

2. I punti seguenti vengono aggiunti alla sezione VIII « Settore vitivinicolo » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 :

« 4. Gli aiuti per il ricollocamento dei vini da pasto di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 816/70.

5. Gli aiuti per i prodotti analoghi al prodotto vinicolo esportato con l'indicazione di « Cyprus sherry » di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1253/73. »

Articolo 7

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2824/72, la data del 1° agosto 1973 è sostituita da quella del 1° agosto 1974 e la data del 1° gennaio 1974 è sostituita da quella del 1° gennaio 1975.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso prende effetto :

— per quanto concerne gli articoli da 1 a 4, nei riguardi dei conti da compilare al 31 dicembre 1973 e alla stessa data degli anni successivi,

— per quanto concerne l'articolo 5, dal 1° agosto 1972,

— per quanto concerne l'articolo 6, dal 1° gennaio 1973,

— per quanto concerne l'articolo 7, dal 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL